

La fase sommaria: commento all'ordinanza del Tribunale di Piacenza del 16 gennaio 2013

di Rosita Zucaro

Il giudice del lavoro di Piacenza, con ordinanza del 16 gennaio 2013, è intervenuto su uno dei punti più controversi del nuovo rito in materia di licenziamenti, ossia la sua (o meno) obbligatorietà. La complessa riforma sostanziale dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori è stata accompagnata da un novello procedimento, cui corollari guida sono informalità e celerità, e che presenta analogie con la procedura di repressione antisindacale *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori. Uno degli elementi portanti è stata l'introduzione di una fase sommaria, con istruttoria deformatizzata, la quale si conclude con un'ordinanza immediatamente esecutiva, opponibile e non sospensibile o revocabile, se non con il provvedimento che definisce il giudizio. L'opposizione, stante il carattere non cautelare della fase sommaria, deve ritenersi vada trattata da giudice differente dal precedente - alla stregua di quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con riguardo all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori¹ - e deve essere decisa con sentenza reclamabile poi davanti alla Corte d'Appello. Alla trattazione delle controversie suddette devono essere, inoltre, riservati particolari giorni d'udienza; una sorta di corsia preferenziale voluta dal Legislatore sempre in un'ottica acceleratoria. Una delle maggiori criticità interpretative, emerse sin dai primi commenti, si riviene, come accennato, nello stabilire se la fase sommaria debba essere obbligatoriamente seguita, o invece la parte che promuove l'azione possa percorrere la via del processo ordinario *ex art. 414* Cod. Proc. Civ. Secondo parte della dottrina², la perentorietà del testo di legge («la domanda si propone al Tribunale...»), diverso da quello dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori («su ricorso...»), unitamente alla considerazione che la scelta del nuovo rito non vada intesa nell'esclusivo interesse dell'attore ma anche di controparte, determinano il carattere indisponibile dello stesso. Tale tesi, espressione al momento della dottrina maggioritaria, è stata accolta da una delle prime pronunce *post* Riforma Fornero. Con l'ordinanza del 22 ottobre 2012, il Tribunale di Monza ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione di un licenziamento, in quanto introdotta con ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, laddove la parte avrebbe dovuto procedere con il c.d. "rito Fornero". Di diverso avviso la Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze che, con le linee guida del 17 ottobre 2012, ha ritenuto il nuovo rito facoltativo, posizione suffragata da altra parte della dottrina³. Alla base delle conclusioni

¹ Cfr. C. Cost. 15 ottobre 1999, n. 387, in *FI*, 1999, I, 3441.

² L. Cavallaro, *La Riforma cd. Fornero: questioni processuali*, relazione all'incontro di studio "La tutela del lavoratore tra novità normative e *revirements* giurisprudenziali", Agrigento, 21 settembre 2012; L. DE ANGELIS, *Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni*, WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 152/12; P. TOSI, *L'improbabile equilibrio tra rigidità 'in entrata' e flessibilità 'in uscita' nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro*, relazione presentata al convegno "La riforma del mercato del lavoro nel disegno di legge 324 A.S.", Matera, 25-26 maggio 2012.

³ C. Consolo, D. Rizzardo, *Vere o presunte novità, sostanziali e processuali sui licenziamenti individuali*, in *CG*, 2012, 735.

della magistratura fiorentina ci sono due considerazioni. La prima ha ancoraggio nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che in materia di art. 28, l. n. 300/1970 aveva ritenuto ammissibile un'azione proposta *ex art.* 414 c.p.c. La seconda si basa invece sul fatto che non essendo possibile presentare con il rito speciale domande diverse da quelle di cui al comma 47 dell'art. 1 della l. n. 92/2012, sarebbe illogico e, in contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione e celerità prefissati dalla Riforma Fornero, obbligare la parte, che dovesse avere più istanze di tutela, a introdurre due giudizi, moltiplicando di fatto i processi e dilatando i tempi.

E' questo, in sintesi, il dibattito in cui s'inserisce l'ordinanza del giudice piacentino il quale, accogliendo la richiesta presentata concordemente da entrambe le parti, ha consentito il passaggio "immediato" alla seconda fase a cognizione piena, prevista dall'art. 1 comma 51 della l. n. 92/2012. Nell'ordinanza il Tribunale di Piacenza conferma, innanzitutto, l'orientamento secondo il quale il nuovo rito non può considerarsi facoltativo – attesi il tenore letterale della norma e l'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro ad una sollecita definizione del processo inerente i licenziamenti con tutela *ex art.* 18 dello Statuto dei lavoratori - e osserva poi che non sembrano sussistere preclusioni, nell'ambito dello stesso rito, alla concorde volontà delle parti di "saltare" la fase sommaria del procedimento.

Tale conclusione, secondo il giudice piacentino, non si pone in contrasto con i diritti tutelati dall'ordinamento, essendo rispettosa sia delle regole di competenza per materia e per territorio, sia dell'intenzione del legislatore di garantire una celere decisione della causa. Per assicurare il passaggio immediato alla fase di cognizione piena, il Tribunale di Piacenza applica analogicamente la disciplina prevista dall'art. 4, d.lgs. n. 150/2011 (c.d. decreto di semplificazione dei riti civili) relativa al mutamento del rito.

Di conseguenza ha fissato - per le domande rientranti nell'ambito di applicabilità dell'art. 1 commi 47 e 48 l. n. 92/2012 - l'udienza di discussione *ex art.* 1, comma 51, l. n. 92/2012, assegnando i relativi termini perentori. Mentre per le domande inerenti inquadramento contrattuale e differenze retributive, non rientrando nell'ambito di applicabilità degli artt. 47 e 48 l. n. 92/2012, ha disposto l'udienza di discussione *ex art.* 420 c.p.c., dando alle parti termini per l'integrazione degli atti. La pronuncia del Tribunale di Piacenza si pone in linea con l'indicazione teleologica espressa dal Legislatore nell'*incipit* della l. n. 92/2012 – «procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle controversie in materia di licenziamenti» – la quale funge da bussola nel senso che, qualora l'interpretazione del testo dia luogo a più soluzioni, è opportuno privilegiare quella che risponde meglio a tale *ratio*. Quest'ultima non è altro che una declinazione accentuata del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Principio fondamentale, che non deve prevalere su ogni altro interesse costituzionalmente tutelato - come riconosce anche il Legislatore in particolare nella normativa sull'istruttoria laddove indica il limite del principio del contraddittorio - ma che comunque caratterizza fortemente l'intervento legislativo e costituisce quindi per l'interprete un criterio di riferimento. Secondo alcuni⁴ tale scelta non deve essere intesa a sostegno unilaterale di una delle parti del processo – come fu quella compiuta con l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, funzionale ad una tutela rapida dell'interesse collettivo espresso dalle organizzazioni sindacali di carattere nazionale – poiché in questo caso l'accelerazione è ricercata nell'interesse di entrambe le parti, considerata la delicatezza della materia, e forse soprattutto di un interesse più generale a che i conflitti giudiziari concernenti i licenziamenti, così determinanti nei meccanismi del mercato del lavoro, pervengano in tempi ragionevoli a conclusioni dotate di stabilità e certezza.

⁴ P. Curzio, *Il nuovo rito per i licenziamenti*, WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 158/2012, 4.

L'esito a cui perviene il Giudice del Lavoro piacentino può determinare, in caso appunto di concorde volontà delle parti in causa, una facile scappatoia per aggirare l'obbligatorietà del nuovo rito - sempre qualora l'orientamento giurisprudenziale prevalente ne ritenga l'indisponibilità- evitando così, nei fatti, un grado di giudizio in più. Occorrerà attendere la giurisprudenza successiva per verificare se la conclusione "originale" cui perviene il Tribunale di Piacenza costituirà un indirizzo prevalente.

Rosita Zucaro

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo